

Milano, 12 settembre 2016

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
Via Nazionale 91
00184 Roma

Avv. Alfredo Craca
Dott. Francesco Di Carlo
Dott. Edoardo Guffanti
Avv. Vittorio Pisapia
Avv. Claudio Tatozzi

Avv. Michele Odello
Avv. Carlo Sbochelli

Avv. Flavio Acerbi
Avv. Laura Balconi
Avv. Giorgio Bobba
Avv. Matteo Catenacci
Avv. Daniele A. Cugini
Avv. Letizia D'Abramo
Avv. Daniele De Russis
Avv. Giovanni B. Donato
Avv. Giulio Gomitoni
Avv. Stefania Grassi
Avv. Lea Lidia Lavitola
Avv. Riccardo Perini
Avv. Paolo Sanna
Avv. Carlotta Vercesi

Dott. Camilla Fornasaro
Dott. Francesca Gaveoglio
Dott. Gloria Sech
Dott. Pietro Serra

Of Counsel
Prof. Salvatore Maccarone

Pec: ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Osservazioni al documento per la consultazione della Banca d'Italia del 14 luglio 2016 recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio in relazione al recepimento della Direttiva 2014/91/UE (UCITS V), all'attuazione dell'art. 46-ter del TUF in materia di FIA di credito e ulteriori modifiche

Desideriamo ringraziare codesta spettabile Autorità per l'opportunità di presentare alcune osservazioni al documento di consultazione recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio in relazione al recepimento della Direttiva 2014/91/UE (UCITS V), all'attuazione dell'art. 46-ter del TUF in materia di FIA di credito e ulteriori modifiche (il **Documento di Consultazione**).

Di seguito sottoponiamo alcune osservazioni sul Documento di Consultazione.

* * *

Il Paragrafo 2.1 (*Condizioni*) del Titolo VI, Capitolo V del Regolamento sulla gestione collettiva, nella formulazione proposta nel Documento di Consultazione, prevede che "I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia" nel rispetto di determinate condizioni, ivi specificamente disciplinate.

Il Paragrafo 2.2 (*Procedura*) del Titolo VI, Capitolo V, nella formulazione proposta nel Documento di Consultazione, prevede che i "gestori che gestiscono FIA UE che

intendono investire in crediti in Italia" debbano inviare alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente determinate informazioni.

Al riguardo si osserva che l'articolo 46-ter del Testo unico della finanza (il TUF), nel prevedere le condizioni che i FIA UE devono soddisfare al fine di poter investire in crediti in Italia, sembrerebbe riferirsi esclusivamente all'operatività di erogazione diretta di crediti. Ciò parrebbe potersi ricavare dalla rubrica dell'articolo 46-ter ("Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia"). Ove quindi si volesse interpretare il testo dell'articolo 46-ter alla luce della rubrica, rimarrebbe estranea all'ambito di applicazione della disposizione l'attività di acquisto di crediti sul mercato secondario, non qualificandosi la stessa quale "erogazione diretta" quanto piuttosto come "attività di concessione di finanziamenti" nella forma dell'"acquisto di crediti a titolo oneroso" ai sensi del D.M. n. 53/2015.

In questa prospettiva, secondo la quale l'art. 46-ter TUF disciplina la sola erogazione diretta, la condizione richiesta dal medesimo articolo affinché un FIA UE di credito possa operare in Italia (i.e.: l'autorizzazione rilasciata "dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine") risulterebbe coerente¹.

Tale lettura parrebbe, inoltre, essere coerente con l'impianto definitivo del TUF, nel quale l'"erogazione di crediti a valere sul proprio patrimonio" costituisce un sottoinsieme dell'"investimento in crediti" (cfr. art. 1, comma 1, lett. k), TUF). Tale rapporto di genere a specie è poi ripreso nel Titolo V, Sezione V, del Regolamento sulla gestione collettiva.

Tale interpretazione pare essere accolta nel Documento di Consultazione nel Paragrafo 1.1 (Premessa) del Titolo VI, Capitolo V, ove è previsto che "Le presenti disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano l'erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia. Nel Paragrafo 2 sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione del servizio..." e nel paragrafo 2.2 n. 2) (Procedura) del Titolo VI, Capitolo V, ove si fa menzione, fra i documenti da allegare alla comunicazione ivi prevista, di una "attestazione dell'autorità di vigilanza circa la possibilità del fondo di erogare crediti".

¹ Al contrario, ove si ritenesse che l'ambito di applicazione del ricordato articolo fosse più ampio - e quindi tale da ricomprendere anche l'acquisto di crediti - il riferimento ai crediti erogati risulterebbe superfluo.

Diversamente, i sopra citati Paragrafi 2.1 (*Condizioni*) del Titolo VI, Capitolo V, a mente del quale "I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi dai consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni " e 2.2. (*Procedura*), che si riferisce ai "gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti in Italia", sembrano individuare un ambito di applicazione della disciplina secondaria più ampio, idoneo a ricomprendere, oltre all'erogazione diretta di crediti, anche l'acquisto di crediti sul mercato secondario.

Pertanto, si chiede rispettosamente a codesta rispettabile Autorità, ove venga condivisa la sopra prospettata interpretazione dell'art. 46-ter del TUF, di modificare il testo dei Paragrafi 2.1 (*Condizioni*) e 2.2 (*Procedura*) del Titolo VI, Capitolo V del Regolamento sulla gestione collettiva nella versione proposta nel Documento di Consultazione, prevedendo un riferimento alla "erogazione diretta di crediti" in luogo di quello all'"investimento in crediti", in modo da chiarire che la disciplina ivi prevista è applicabile solo ove il FIA UE intenda erogare direttamente crediti in Italia, e non anche quando lo stesso intenda operare esclusivamente sul mercato secondario.

* * *

Restiamo a disposizione di codesta rispettabile Autorità per fornire ogni chiarimento ritenuto necessario in merito alle osservazioni contenute nel presente documento.

Con osservanza,

Studio Legale Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi e Associati

